|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 178 del 11/03/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc129424638)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc129424639)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc129424640)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc129424641)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc129424642)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

Con riferimento a quanto pubblicato nel CU n. 177 del 10.03.2023 si riporta la nota così come pervenuta alla FIGC dal CONI:

***“Con riferimento all’invito del Presidente Malagò si precisa che il testo del messaggio governativo è di trasmissione e non dovrà essere letto in pubblico ma sarà sufficiente condividerlo facendo osservare il minuto di silenzio”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 172 – RIUNIONE DEL 6 MARZO 2023**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 6 marzo 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 37/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 6 marzo 2023,

a seguito del reclamo n. 37 promosso dalla A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983 in data 23/02/2023 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 22/02/2023

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla società reclamante la sanzione della ammenda di euro 300,00 *“Per comportamento offensivi di propri tifosi nei confronti dell’arbitro e per avere, alcuni propri sostenitori preso parte ad una rissa con i sostenitori della squadra avversaria. Sanzione aumentata per l’applicazione della aggravante di cui all’art. 6, co. 4, secondo periodo, C.G.S. non avendo, in qualità di Società ospitante, prodotto copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ATLETICO ANCONA 1983 che ha richiesto una riduzione della sanzione in misura adeguata al comportamento effettivamente messo in atto dai propri sostenitori; nella richiesta audizione la società ha ribadito le ragioni della richiesta, insistendo per l’accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte ritiene che la sanzione vada ridotta all’importo indicato nel dispositivo sia in quanto in base a quanto scritto dall’arbitro e dal commissario di campo nei rispettivi rapporti emerge attenuata la responsabilità della reclamante per il comportamento dei propri sostenitori, responsabilità che risulta essere ben minore di quella della squadra per il comportamento dei propri tifosi, sia in relazione ai parametri usualmente utilizzati da questo giudice in relazione alla categoria di appartenenza della squadra.

Va confermata l’applicazione della aggravante prevista dall’art. 6, comma 4, secondo periodo del CGS.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 200,00 (duecento/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2023.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 marzo 2023

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 38/2022-2023**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 6 marzo 2023, h

a seguito del reclamo n. 38 promosso dalla S.S. SARNANO A.S.D. in data 27/02/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate del calciatore FOGANTE FRANCESCO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 22/02/2023

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore FOGANTE FRANCESCO la sanzione sportiva della squalifica per 5 gare in quanto *“Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicina all’arbitro tirandogli un calcio all’altezza della caviglia causando momentaneo dolore, integrando così la condotta disciplinata dall’art. 36 comma 1 b) del CGS. Nel contempo pronunciava nei confronti del direttore di gara espressioni irriguardose. “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la SS SARNANO richiedendo l’annullamento della sanzione o la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame; la reclamante ha allegato al reclamo un filmato video che dimostrerebbe la non intenzionalità del contatto intervenuto tra il piede del calciatore e quello dell’arbitro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la produzione del video inviato dalla reclamante è inammissibile in quanto l’art. 61, comma 2, CGS ne consente l’utilizzabilità soltanto *“qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. “,* la corte respinge il reclamo.

 Infatti la lettura del rapporto dell’arbitro che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti si evince che il calciatore ha messo in essere la condotta prevista dall’art. 36, comma 1, lettera b), sanzionata nel minimo con 4 gare di squalifica, in quanto ha messo in atto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata con un contatto fisico che il direttore di gara ha attestato essere stato volontario; alla predetta sanzione minima va aggiunta la squalifica di una gara per l’espulsione.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. SARNANO A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2023.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 marzo 2023

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/03/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 11/03/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |